

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

# **DDL S. 108-376-B**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

# Indice

1. DDL S. 108-376-B - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 108-376-B .....	5
1.2.2. Testo 1 .....	25
1.2.3. Testo 2 .....	33
1.3. Trattazione in Commissione .....	43
1.3.1. Sedute .....	44
1.3.2. Resoconti sommari .....	45
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	46
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 47 (ant.) del 18/05/2023 .....	47
1.3.2.2. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) .....	48
1.3.2.2.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 24/05/2023 .....	49
1.4. Trattazione in consultiva .....	51
1.4.1. Sedute .....	52
1.4.2. Resoconti sommari .....	53
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) .....	54
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023 .....	55
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	64
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023 .....	65
1.4.2.3. 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	68
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/05/2023 .....	69
1.5. Trattazione in Assemblea .....	73
1.5.1. Sedute .....	74

## **1. DDL S. 108-376-B - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 108-376-B

**XIX Legislatura**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni*

Iter

**31 maggio 2023:** approvato definitivamente, non ancora pubblicato

**Successione delle letture parlamentari**

[S.108](#)

T. U. con [S.376](#) (Gov.)  
approvato in testo unificato

[C.859](#)

assorbe [C.567](#)  
approvato con modificazioni

**S.108-376-B**

**approvato definitivamente, non ancora pubblicato**

Iniziativa Parlamentare

[Alessandro Alfieri](#) ( [PD-IDP](#) )

**Cofirmatari**

[Luigi Spagnoli](#) ( [Aut \(SVP-Patt, Cb, SCN\)](#) ) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Pier Ferdinando Casini](#) ( [PD-IDP](#) ) (aggiunge firma in data 17 novembre 2022)

[Graziano Delrio](#) ( [PD-IDP](#) ) (aggiunge firma in data 17 novembre 2022)

[Enrico Borghi](#) ( [PD-IDP](#) ) (aggiunge firma in data 17 novembre 2022)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

S.376 - Iniziativa governativa (Governo [Meloni-I](#))

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Relazione tecnica pervenuta il 16 maggio 2023.

Presentazione

Trasmesso in data **5 maggio 2023**; annunciato nella seduta n. 66 del 9 maggio 2023.

Classificazione TESEO

SVIZZERA , LAVORATORI FRONTALIERI , IMPOSTE PATRIMONIALI , DOPPIA

## IMPOSIZIONE SUI REDDITI

### Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 8, 12), ONERI DEDUCIBILI (Art.5), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.5), PREPENSIONAMENTO (Art.5), ASSEGNI FAMILIARI (Art.6), IRPEF (Art.8), CONFINI (Art.10), COMUNI (Art.10), DECRETI MINISTERIALI (Artt.10,11,12,13), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.10,11, 12), VALLE D'AOSTA (Artt.10,11), PIEMONTE (Artt.10,11), LOMBARDIA (Artt.10,11), PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.10,11), FONDI DI BILANCIO (Art.11), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.12), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Art.12), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.12), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.13), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.13)

### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3<sup>a</sup> Sen. [Luigi Spagnoli](#) ([Aut \(SVP-Patt, Cb, SCN\)](#)) (dato conto della nomina il 24 maggio 2023) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6<sup>a</sup> Sen. [Stefano Borghesi](#) ([LSP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 24 maggio 2023) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Borghesi](#) ([LSP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta ant. n. 5 del 24 maggio 2023 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Luigi Spagnoli](#) ([Aut \(SVP-Patt, Cb, SCN\)](#)) nominato nella seduta ant. n. 5 del 24 maggio 2023 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [3<sup>a</sup> \(Affari esteri e difesa\)](#) e [6<sup>a</sup> \(Finanze e tesoro\)](#) in sede **referente** l'11 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 67 del 16 maggio 2023.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 108-376-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 108-376-B**

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica il 1° febbraio 2023, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

*(V. Stampato n. 108)*

d'iniziativa dei senatori **ALFIERI**, **SPAGNOLLI**, **CASINI**, **DELRIO** e **Enrico BORGHI** ;  
e del disegno di legge

*(V. Stampato n. 376)*

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

*(V. Stampato Camera n. 859)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2023*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 2023*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

*a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;  
*b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

*Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.  
Art. 3.

*(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)*

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a)*, del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

*(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

*(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

*(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

*(Ordine di esecuzione)*

*Identico.*

Art. 3.

*(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)*

*Identico.*

Art. 4.

*(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)*

*Identico.*

Art. 5.

*(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)*

*Identico.*

Art. 6.

*(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)*

*Identico.*



gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

*(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)*

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)*

*Identico.*

Art. 8.

*(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera *b*), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

*(Ripartizione della compensazione finanziaria)*

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per

Art. 8.

*(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)*

*Identico.*

Art. 9.

*(Ripartizione della compensazione finanziaria)*

*Identico.*

l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 10.

*(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)*

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e

Art. 10.

*(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)*

*Identico.*

le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

*(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la

Art. 11.

*(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)*

*Identico.*

distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

**Art. 12.**

***(Disposizioni diverse)***

**1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.**

**2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.**

**3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente**

**comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.**

Art. 12.

*(Tavolo interministeriale)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 13.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:  
a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente

Art. 13.

*(Tavolo interministeriale)*

*Identico.*

Art. 14.

*(Copertura finanziaria)*

*Identico.*

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

**ACCORDO**

**TRA**

**LA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

**RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI**



*Il Governo della Repubblica Italiana*

ed

*il Consiglio federale svizzero*

desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;

considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;

considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;

*hanno convenuto quanto segue:*

## **Articolo 1 Soggetti**

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

## **Articolo 2 Definizioni generali**

Ai fini del presente Accordo:

- a) l'espressione "area di frontiera" designa:
  - i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano,
  - ii. per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
- b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
  - i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
  - ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
  - iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

- c) l'espressione "autorità competente" designa:
  - i. per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
  - ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;

- e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
- f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

### **Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri**

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.
2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.
3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

### **Articolo 4 Non discriminazione**

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

### **Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione**

1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

### **Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
2. La commissione mista si incontrerà almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo. In ogni caso ciascuno Stato contraente è autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovrà riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può sottoporre il suo caso alle autorità competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.

#### **Articolo 7 Cooperazione amministrativa**

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

- a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
- b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;
- c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
- d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
- e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
- f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
- g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2.

3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.

4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo.

5. Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.

### **Articolo 8 Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:

- a) presente Accordo, e
- b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

### **Articolo 9 Regime transitorio**

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.

2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

4. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.

5. Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.


8. Qualora l'autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all'autorità competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.

### **Articolo 10 Clausola di riesame**

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio  
federale svizzero:



Protocollo aggiuntivo

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.


1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale.
2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.
4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche.
5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.
6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunirà annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valuterà inoltre, sulla base di dati statistici aggregati forniti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo.
7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sarà composta dalle due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorità fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2.  
A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.
8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potrà essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3.
9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo.

10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.
11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
  - a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorità fiscale cantonale competente;
  - b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuano a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attività di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera.
12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio  
federale svizzero:



PROTOCOLLO

CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSÌ COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015

*Il Governo della Repubblica Italiana*

ed

*il Consiglio federale svizzero*

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974,

hanno convenuto quanto segue:

#### **Articolo I**

L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

“4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.”

#### **Articolo II**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:


- del presente Protocollo, e
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020.

2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Consiglio federale svizzero:





# SCAMBIO

## DI

# LETTERE

Onorevole Segretaria di Stato,


ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
  - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
  - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020



Onorevole Vice Ministro,

mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1 nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera a) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
  - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta “imposizione ordinaria ulteriore su richiesta”, che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
  - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976”.

Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020



## 1.2.2. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**30 maggio 2023**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)**

**ORDINI DEL GIORNO**

**Art. 12**

**G12.1**

**ROMEO, GARAVAGLIA**

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b)

l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali.

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

## G12.2

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023;

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorchè in mo-

dalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

---

### **G12.3**

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti;

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

## G12.4

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespreso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della



globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa.

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

---

## **G12.5**

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distacco di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

— 7 —

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare.

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

—————

## 1.2.3. Testo 2

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**30 maggio 2023**

**N. 2**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)**

**ORDINI DEL GIORNO**

**Art. 12**

**G12.1**

**ROMEO, GARAVAGLIA**

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b)

l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali.

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

## **G12.2**

**ROMEO, GARAVAGLIA**

Il Senato,

premessi che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023;

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorchè in mo-

dalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

---

### **G12.3**

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti;

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

## G12.4

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della



globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa.

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

---

## **G12.5**

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premessi che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distacco di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare.

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

## **G12.6**

MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

*a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

*b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premesso che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre

il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premessi, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri

era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale;

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023;

ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 108-376-B

**XIX Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve: *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni***

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 47 \(ant.\)](#)

18 maggio 2023

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 5 \(ant.\)](#)

24 maggio 2023

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 47 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina del professore Beniamino Quintieri a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) ( n. 10 )**

(Parere al Ministro per lo sport e i giovani. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver richiamato l'audizione svolta questa mattina nella seduta delle Commissioni 6ª e VI congiunte, nonché il curriculum del professore Quintieri, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta in esame.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [BOCCIA](#) (PD-IDP), [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), [COTTARELLI](#) (PD-IDP), [CROATTI](#) (M5S), [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), [LOSACCO](#) (PD-IDP), [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), [MAFFONI](#) (FdI), [MELCHIORRE](#) (FdI), [SALLEMI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Castelli), [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [TUBETTI](#) (FdI), [TURCO](#) (M5S), [ZEDDA](#) (FdI) e [ZULLO](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Orsomarso).

Risultando 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario, la proposta del relatore è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) informa che la prossima settimana la Commissione sarà impegnata per l'esame in sede referente del decreto-legge n. 34 cosiddetto "decreto bollette" in riunita con la 10ª Commissione, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché per l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 108-376-B, relativi alla ratifica del Trattato italo-svizzero, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,10.

## **1.3.2.2. 3<sup>^</sup> (Affari esteri e difesa) e 6<sup>^</sup> (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.2.1. 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

5<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione

[CRA XI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), relatore per la 3a Commissione, d'intesa con il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, rileva che le Commissioni riunite affari esteri e finanze sono nuovamente chiamate all'esame - in terza lettura, stanti le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati - del disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata.

Ricorda che il testo, approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura lo scorso 1° febbraio, è volto a ratificare una intesa destinata a sostituire quella attualmente in vigore - risalente al 1974 - al fine di migliorare il dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera. Nello specifico, l'Accordo bilaterale relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri - composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere - è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dalla precedente intesa del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'ottanta per cento di quanto dovuto nello

stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

Il relatore rammenta, quindi, che il testo in titolo, dopo l'approvazione del Senato, è stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, ossia con l'approvazione di uno specifico emendamento presentato dal Governo in materia di telelavoro, che ha aggiunto un articolo (l'articolo 12) al disegno di legge di ratifica. L'articolo aggiuntivo, in particolare, stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023.

Segnala, inoltre, un'ulteriore modifica apportata, segnatamente l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, sugli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF. Da ultimo, il relatore evidenzia come lasciando immutato il trattamento fiscale, l'intervento normativo non determini effetti finanziari.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della 5ª Commissione e quello favorevole della 10ª Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, senatori Borghesi e Spagnoli, a riferire favorevolmente all'Assemblea, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 108-376-B

**XIX Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve: *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni***

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 75 \(pom.\)](#)

16 maggio 2023

[N. 81 \(pom.\)](#)

30 maggio 2023

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 71 \(ant.\)](#)

23 maggio 2023

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**



# 1.4.2.1.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

**75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**  
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziolate dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b)*, numeri 2 e 6, *d)*, *g)* e *h)*, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

**(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

**(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

**(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività**

**(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**



**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

**(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

#### 81ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 4, occorre valutare gli effetti onerosi che potrebbero scaturire dall'emendamento 4.16 (testo 2), in quanto l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce la revoca delle concessioni demaniali.

Riguardo la proposta 4.28 (testo 2), fa presente che occorre avere conferma della congruità della clausola di invarianza in esso contenuta.

In relazione all'articolo 5, rileva che occorre valutare i possibili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dagli emendamenti identici 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già emendamento 4.20 (testo 2)).

Riguardo l'articolo 9 segnala che occorre valutare l'emendamento 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2) circa i possibili profili finanziari e la necessità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione *standard*.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 4.16 (testo 2), rileva che il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 5, di un nuovo comma *5-bis* recante la previsione che, al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi nell'area idrografica per il fiume Po, anche con riferimento all'investimento 3.3 della missione M2C4 del PNRR, sia data facoltà di uso del prezzario AIPo, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In ordine agli emendamenti segnalati con riferimento agli articoli 4 e 5, non vi sono osservazioni da parte del Governo. In relazione invece alla proposta 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2)) il parere del Governo è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della prevista clausola di invarianza finanziaria. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

La relatrice NOCCO (FdI) propone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo l'espressione di un seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in

relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) con la seguente: "b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.»*".

Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

**(108-376-B) Alfieri ed altri - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

**(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere non ostativo, che risulta approvato dalla Commissione.

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di chiarimento alle osservazioni formulate, che sono rese disponibili alla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (*Fdl*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.3.1. 10ª(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

**71ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*

CANTU'

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [RUSSO](#) (Fdl) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 35. Segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a modificare l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a, ridefinendo anche la composizione degli organi di amministrazione e controllo. In particolare, la remunerazione dei componenti di tali organi è determinata facendo rinvio alle norme civilistiche, derogando alla disciplina relativa agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni. Le ulteriori disposizioni concernono l'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della società.

L'articolo 3, che disciplina il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del Ponte sullo stretto di Messina, dispone, tra l'altro, che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF.

L'articolo 3-bis detta disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento funzionali a consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime contrarietà rispetto all'opera oggetto del provvedimento in esame. Il medesimo decreto-legge difetta inoltre, a suo giudizio, dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non ha oltretutto carattere prioritario a fronte delle carenze infrastrutturali che sussistono all'interno dello stesso territorio siciliano. L'iniziativa del Governo risponde piuttosto ad una logica propagandistica.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rileva i forti dubbi in merito alla realizzabilità dell'opera e alla sua compatibilità ambientale emersi dalle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento. Le stime più attendibili pongono inoltre in luce l'enorme aumento dei costi, oltretutto in assenza delle necessarie coperture finanziarie. Risulta peraltro maggiormente rilevante la necessità di investimenti mirati alla

sicurezza dei territori.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sostiene il carattere propagandistico dell'iniziativa del Governo, specie tenuto conto dell'attuale insussistenza dei mezzi a disposizione per l'effettivo avvio dell'opera, la quale assorbirebbe comunque risorse che sarebbero più utilmente destinate al settore sanitario.

Esprime quindi la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) pone in evidenza l'utilità strategica per lo sviluppo del ponte sullo Stretto di Messina, che, ponendo rimedio a una situazione di isolamento, comporterebbe vantaggi anche per il settore sanitario. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La presidente [CANTU'](#) avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

Interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale sottolinea la mancanza di garanzie in ordine all'impatto ambientale, nonché le lacune normative in materia di tutela dei lavoratori e di procedure di esproprio, attualmente particolarmente penalizzanti.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ricorda che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina era contemplata nel programma elettorale della coalizione che attualmente costituisce la maggioranza parlamentare.

Giudica quindi sfavorevolmente, la tendenza a opporsi all'opera con motivazioni preconcepite, mentre sarebbe auspicabile un atteggiamento di critica costruttiva. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina sarebbe espressione di una tendenza all'innovazione fortemente positiva per il Paese, specie nel confronto internazionale, caratterizzato dalla ricerca di soluzioni ingegneristiche di elevata complessità nel settore delle infrastrutture. Dichiarò pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) fa riferimento alla coerenza con il programma elettorale dell'attuale maggioranza e pone in evidenza i vantaggi dell'opera anche sul piano dell'immagine.

L'investimento relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non comporterebbe peraltro sacrifici a carico delle aree non direttamente interessate dalla costruzione. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere.

**[\(108-376-B\)](#) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)**

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) ricapitola preliminarmente le finalità del disegno di legge in esame e le fasi precedenti dell'iter.

Nel riferire in merito agli aspetti di competenza delle disposizioni inserite dalla Camera dei deputati fa quindi riferimento ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 12. In particolare, è disposto che a decorrere dal 1° febbraio 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo con la Svizzera in materia di imposizione si considerano effettuati nell'altro Stato, fino al 40 per cento del tempo di lavoro.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

La presidente [CANTU'](#) constata l'unanimità della Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(227\)](#) Maria Cristina CANTU' e altri. - *Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria***



(Discussione e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, recante misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria. Passa quindi all'articolo 1, che, al comma 1, istituisce la Rete di medicina territoriale "Salute Globale" (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.

La Rete, in base al successivo comma 2, è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva. L'articolazione e le linee fondamentali del funzionamento della Rete, basata a livello organizzativo sulle "aggregazioni funzionali territoriali" (AFT) e sulle Case della Comunità, sono quindi specificate dal comma 3. Il successivo comma 4 dispone in ordine all'integrazione con il sistema di continuità territoriale, particolarmente al fine di ridurre gli accessi ai pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare. Inoltre è previsto dal comma 5 che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operino nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscano all'Ecosistema dei dati sanitari (EDS).

L'articolo 2 dispone in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e medici di assistenza primaria, apportando modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In primo luogo, si prevede che le regioni definiscano, nell'ambito del distretto sanitario, l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendone l'integrazione con il settore sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.

Il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali resta demandato alla disciplina posta da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali, in aderenza a una serie di principi. È inoltre delineata la disciplina riguardante il medico del ruolo unico di assistenza primaria e si interviene sulla normativa concernente la scelta del medico di assistenza primaria. Si prefigura poi un trattamento sanzionatorio in relazione agli eventuali inadempimenti dei medici e, infine, è disposto che le aziende sanitarie locali, in accordo con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuino gli obiettivi e concordino i programmi di attività delle AFT.

L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati.

L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione per il prosieguo della discussione, sulla necessità di congiunzione con ulteriori disegni di legge riguardanti la medesima materia presentati dal proprio Gruppo.

La [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo, ponendo in evidenza l'utilità dell'arricchimento del dibattito che comporterebbe la trattazione di ulteriori proposte. Sollecita inoltre una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene che successivamente all'eventuale assegnazione di nuovi disegni di legge la questione dell'organizzazione dei lavori potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenendo conto della finalità di una discussione approfondita e aperta alla condivisione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rileva la necessità delle audizioni in ragione della rilevanza della materia. Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni. Suggerisce inoltre di procedere una trattazione aperta a ulteriori contributi, secondo con una visione organica della materia.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) suggerisce di rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi la valutazione in ordine all'opportunità di procedere ad audizioni, alla luce di eventuali successivi abbinamenti di altre iniziative legislative.

La presidente [CANTU'](#) richiama l'attenzione sulla coerenza dell'impostazione della materia del disegno di legge in titolo con il parere espresso dalla Commissione sul Documento di economia e finanza in relazione a medicina territoriale, emergenza urgenza e salute mentale. Rileva inoltre l'utilità di una trattazione ampia e organica della materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

La presidente [CANTU'](#) invita i Gruppi a segnalare le richieste di intervento in discussione generale al fine di un'oculata e razionale organizzazione dei lavori.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) segnala la volontà di intervenire di tutte le rappresentanti del proprio Gruppo, nonché la congruità delle convocazioni previste ai fini di una trattazione adeguata.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) fa a sua volta presente l'intenzione di intervenire in discussione generale da parte dell'intera rappresentanza del suo Gruppo, a partire dall'odierna seduta pomeridiana. Constatato che non ci sono richieste di intervento nella presente seduta, la [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 108-376-B  
**XIX Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

N. 74

31 maggio 2023

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. 12.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.